

Sentenza 19/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Massimo Giuseppe URSO	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.2371 del registro di segreteria nei confronti di:

- RADIO SUEDTIROL S.R.L. (P.Iva 02879930218), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Kupa Anila, esercente attività di trasmissioni radiofoniche *on line*, contumace;
- KUPA Anila (c.f. KPUNLA75A43Z100G), in proprio e nella qualità all'epoca dei fatti, di legale rappresentante dell'impresa Radio Suedtirol srl;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 10 maggio 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia e il rappresentante del Pubblico ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio.

Premesso in

F A T T O

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura Regionale conveniva, dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, la Radio Suedtirol srl e la sig.ra Anila Kupa per ivi sentirle condannare al pagamento, in solido, in favore della Provincia autonoma di Bolzano, della somma di euro 143.858,88 oltre rivalutazione, interessi legali e spese del presente procedimento.

A sostegno della domanda, l'organo requirente evidenziava che la società convenuta ha presentato, annualmente, alla Provincia autonoma di Bolzano, con istanze sempre a firma di Anila Kupa, legale rappresentante dell'impresa, domande di contributo ai sensi della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 e ha avuto liquidato per gli anni 2020 e 2022 importi, rispettivamente, pari ad euro 51.534,26 ed euro 92.324,62, per un totale di euro 143.858,88.

Segnalava, poi, che l'omessa presentazione, a corredo delle domande, della necessaria documentazione finalizzata a lucrare indebiti vantaggi patrimoniali, che i relativi contributi, inizialmente concessi, sono stati successivamente revocati e che il contenzioso instaurato innanzi al giudice amministrativo ha avuto, per gli odierni ricorrenti, esito negativo (a partire dalla sentenza del TRGA n. 176/21, confermata in appello con pronuncia n. 3799 del 26 aprile scorso).

Riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio osservava che la giurisprudenza ha esteso la giurisdizione della Corte dei conti agli amministratori e ai rappresentanti legali degli enti privati destinatari di risorse pubbliche.

Relativamente alla quantificazione del danno, la Procura faceva presente che il danno contestato, pari ad euro 143.858,88, corrisponde ai contributi indebitamente percepiti dalla società.

Con riferimento all'elemento soggettivo, evidenziava la persistente reticenza a fornire, in sede di controllo, i documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti legislativamente previsti per la legittima erogazione di contributi pubblici.

Per quel che attiene, in ultimo, le deduzioni trasmesse via pec in data 27 dicembre 2023, non firmate ma con l'apposizione dei nominativi di Anila Kupa e di Siegfried Torggler, con le quali si contestava la fondatezza dell'invito a dedurre e si chiedeva la traduzione degli atti in tedesco, essendo l'institutore Torggler di lingua tedesca, la Procura eccepiva la loro inconferenza, non essendo stato dedotto né provato nulla in ordine alla veridicità e completezza delle domande di contributo, e l'infondatezza della richiesta di traduzione non avendo il Torggler legittimazione processuale e risultando in ogni caso scaduto, alla data dell'istanza, il termine perentorio di quindici giorni per richiedere la traduzione degli atti previsto dall'art. 20, comma 8, del dPR n. 574 del 1988.

2. La Radio Suedtirol srl e la sig.ra Anila Kupa, regolarmente evocate in giudizio, rimanevano contumaci.

3. Nell'odierna udienza, il pubblico ministero insisteva nelle proprie conclusioni ed il giudizio veniva posto in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità azionata dal Procuratore regionale nei confronti della Radio Suedtirol srl e della sig.ra

Anila Kupa, per un presunto danno erariale pari ad euro 143.858,88, corrispondente ai contributi indebitamente percepiti dai convenuti relativamente agli anni 2020 e 2022.

2. Preliminarmente, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del codice di giustizia contabile, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto.

3. Nel merito, poi, ritiene che le richieste attoree siano meritevoli di accoglimento, risultando pienamente provati la sussistenza degli elementi oggettivi dell'illecito erariale e l'elemento soggettivo del dolo.

4. Al riguardo, deve osservarsi, infatti, che dalla documentazione versata in atti emerge l'incompletezza delle istanze di contributo relative agli anni 2020 e 2022, che non sono state regolarizzate neanche a seguito delle richieste dell'amministrazione, incompletezze tali da mettere in discussione non solo l'entità del contributo, ma anche la sua stessa spettanza. Ne consegue l'illegittimità della percezione e la conseguente distrazione delle somme dalla finalità pubblica perseguita dal legislatore provinciale.

5. Deve ritenersi, poi, sussistente il rapporto di servizio, avendo la Suprema Corte avuto modo di chiarire che tra la Pubblica Amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio (Cass. Sez. Unite Civ., ord. 16 maggio 2019, n. 13245). Infatti, il privato, cui siano erogati fondi pubblici, è chiamato a partecipare alla realizzazione di un programma e diviene, quindi, responsabile in ipotesi di sviamento dalle

finalità perseguite, del danno cagionato, che può anche consistere nella mera sottrazione delle risorse economiche ad altri soggetti privati che avrebbero potuto realizzare gli scopi pubblici perseguiti.

6. Oltre al rapporto di servizio, alla condotta fraudolenta posta in essere, alla sussistenza di un danno (pari alle contribuzioni percepite negli anni 2020 e 2022) e al nesso di causalità tra condotta ed evento, va ritenuto esistente anche l'elemento del dolo, data la chiara volontà dei convenuti di percepire contributi non spettanti, sulla base di una domanda lacunosa e sottraendosi ai controlli.

7. In conclusione, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la pretesa risarcitoria esercitata nei confronti della Radio Suedtirol srl e della sig.ra Anila Kupa.

Le spese di giudizio, da rimborsare allo Stato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda nei confronti della Radio Suedtirol srl e della sig.ra Anila Kupa e, per l'effetto, le condanna, in solido, al pagamento della somma di euro 143.858,88 (centoquarantatremilaottocentocinquantotto/88), oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da calcolarsi dalla data di percezione di ciascun contributo e gli interessi legali dalla data di

pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, in favore della Provincia autonoma di Bolzano.

- condanna, altresì, la Radio Suedtiroi srl e la sig.ra Anila Kupa al pagamento delle spese di giudizio, in favore dello Stato, quantificate in euro 228,96 (duecentoventotto/96).

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.

Così provveduto nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.

Il Relatore

Francesco Targia

(firmato digitalmente)

Presidente

Enrico Marinaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno

17/05/2024